



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce
AREA ISTITUZIONALE
D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 2 del 01/02/2024

Registro Generale N° 141 del 02/02/2024

OGGETTO: Compenso incentivante recupero tributi ex art. 1 comma 1091, della legge n° 145/2018 - anno 2023 liquidazione compenso dipendente matricola n. 33.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 02/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del AREA ISTITUZIONALE

Considerato che in qualità di Segretario Generale, giusto decreto sindacale lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 02/08/19 ad oggetto: “*Approvazione Regolamento Comunale per gli obiettivi settore entrate costituzione e destinazione del fondo*” con la quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina per gli incentivi al servizio tributi di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, ove è previsto che per ciascun anno sia costituito un fondo, in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, alimentato dal 5 (cinque) per cento delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad attività di accertamento e recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui “*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”

Visto l'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, secondo cui “*Ferme restando le facoltà di*

regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto **entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267**, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. **Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.** La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”

Osservato che:

- la norma sopra riportata ha previsto la facoltà di prevedere, con apposito regolamento, che il maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- per quanto attiene al profilo dell'alimentazione del Fondo, la norma fa espresso riferimento alla riscossione dell'IMU e della TARI non spontanea, ma indotta da azioni dell'amministrazione. Il montante di riferimento per determinare la provvista è “il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente”;
- la nozione di “maggior gettito” non può che riferirsi al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sui tributi previsti e per definire la portata del “maggior gettito”, l'aggettivo deve riferirsi all'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi;
- per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c'è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune;

Preso atto che:

- tali compensi costituiscono risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017, per previsione espressa dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 e sono erogabili purché siano stati rispettati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, come stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000;
- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, ha chiarito che “La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n.267” contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge”;
- le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21.05.2018 secondo cui “gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Il Dirigente responsabile della costituzione del fondo delle risorse decentrate inserisce tali risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le medesime tra le componenti escluse dal rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017”;

Visto:

- che l'art. 2, co. 1 lett a), del succitato *Regolamento Comunale per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate* stabilisce che il fondo incentivante è alimentato dal **5% delle riscossioni** relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica, riscossi nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato;
- che l'art. 3 del medesimo *Regolamento* stabilisce che la ripartizione del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita dal responsabile del settore entrate tributarie in sede di predisposizione del bilancio di previsione;

che per l'anno 2023, con atto det. 777/23, la ripartizione del fondo è stata fissata nella misura del 10% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e del 90 % da destinare al trattamento accessorio al personale interessato;

- che, sempre con atto det. 777/23 è stato costituito il gruppo di lavoro fissando i coefficienti di ripartizione dell'incentivo e costituito il fondo per il compenso incentivante del personale per la gestione delle entrate;

Visti:

- il CCDI normativo stipulato in data 16 novembre 2023 per il triennio 2023-25;
- il CCDI economico sottoscritto in data 1 dicembre 2023 per l'annualità 2023, nel quale è stato previsto il compenso incentivante recupero tributi ex art. 1 comma 1091, della legge n° 145/2018 - anno 2023;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 1264 del 12/11/2023 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2023, ove sono state inserite le somme di parte variabile – non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali sulla base dei criteri contrattati e del relativo Regolamento, sopra citato;

Preso atto che:

- ai sensi del Regolamento citato, il relativo fondo incentivante è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno 2022 - precedente a quello di riferimento al momento della costituzione del fondo - così come risultanti dal rendiconto di gestione approvato nei termini previsti dalla legge, giusta deliberazione di C.C. n. 16 del 27 aprile 2023;
- che con det. 777/23 è stata destinata nel bilancio di previsione 2023-2025 un fondo incentivante per il settore delle entrate pari ad €. 21.997,50 da ripartire in:
 - €. 19.797,75 (pari al 90 %) per l'incentivazione del personale dipendente;
 - €. 2.199,75 (pari al 10%) per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti;

Considerato che:

- la quota destinata al trattamento accessorio deve essere ripartita tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali;
- le quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Atteso che la quota da attribuire a ogni dipendente non deve superare il 15 per cento del relativo trattamento tabellare annuo lordo.

Richiamata la nota protocollo n. 15042/23 del Responsabile del Settore Tributi, inerente la relazione finale relativa all'attività di contrasto e recupero evasione/elusione dei tributi comunali (accertamento e recupero evasione non coattiva);

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto, anche al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto dei funzionari coinvolti negli atti di ripartizione dell'incentivo, liquidare **euro 3.930,00** , compresi oneri

c/ente ed IRAP, in favore del Responsabile del Settore Tributi, individuato con matricola 33, coinvolto nell'attività di contrasto e recupero evasione/elusione dei tributi comunali (IMU e TARI);

Evidenziato che:

- tali compensi costituiscono risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per previsione espressa dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 e sono erogabili purché siano stati rispettati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, come stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000;
- la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, ha chiarito che *“La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge”*;
- per l'effetto, sia il bilancio di previsione sia il rendiconto di gestione sono stati approvati nei termini di legge (ancorché nel termine differito per legge), rispettivamente con deliberazioni di C.C. 15 del 27/04/2023 e 16 del 27/04/2023;

Richiamati:

- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina la procedura di liquidazione delle spese;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per tutto quanto riportato in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1) LIQUIDARE in favore del Responsabile del Settore Tributi, individuato con matricola 33, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, le quote del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione delle entrate (IMU e TARI), come previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura pari ad euro 3.930,00 , compresi oneri c/ente ed IRAP,;

2) ATTESTARE che la misura dell'incentivo riconosciuto non eccede il 15 per cento del trattamento economico tabellare in godimento al dipendente coinvolto e rispetta il rapporto di correlazione contrattato tra incentivo distribuito e retribuzione di risultato/produttività;

3) IMPUTARE la relativa spesa sulla missione 01/programma 11 nel bilancio di previsione finanziario 2023-25 - competenza 2023, per il *Fondo Incentivi del Settore Entrate* per l'anno 2023 per l'importo complessivo pari ad € 3.930,00 per l'*incentivazione del personale dipendente*;

4) DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

5) DEMANDARE alla Sezione Risorse Umane gli adempimenti conseguenti.

Galatone, 01/02/2024

IL DIRIGENTE
f.to **Dott. Fabio BOLOGNINO**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____